

## GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2012 addì 14 del mese di maggio, alle ore 14,00, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Luciano Bartolini - Sindaco
- 2) Francesco Casini - Assessore
- 3) Rita Guidetti - “
- 4) Laura Guerrini - “
- 5) Silvia Tacconi - “
- 6) Claudio Tonarelli - “

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Deliberazione n. 45

Oggetto: Proposta di conciliazione tra l'Amministrazione Comunale e il Sig. Folco Lorenzo Pellegrini relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che tra l'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli e il Sig. Folco Lorenzo Pellegrini sono pendenti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze i seguenti contenziosi tributari relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili:

- ricorso iscritto al **R.G.R. n. 2143/11**, proposto dal Signor Folco Lorenzo Pellegrini avverso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 597 del 05/07/2007 relativo all'anno di imposta **2004**, emesso dal Comune di Bagno a Ripoli, in relazione al quale è stata fissata l'udienza del 25/05/2012;
- ricorso iscritto al **R.G.R. n. 2144/11**, proposto dal Signor Folco Lorenzo Pellegrini avverso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 596 del 05/07/2007 relativo all'anno di imposta **2003**, emesso dal Comune di Bagno a Ripoli, in relazione al quale è stata fissata l'udienza del 25/05/2012;
- ricorso iscritto al **R.G.R. n. 2145/11**, proposto dal Signor Folco Lorenzo Pellegrini avverso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 595 del 05/07/2007 relativo all'anno di imposta **2002**, emesso dal Comune di Bagno a Ripoli, in relazione al quale è stata fissata l'udienza del 25/05/2012;
- ricorso iscritto al **R.G.R. n. 2146/11**, proposto dal Signor Folco Lorenzo Pellegrini avverso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 594 del 05/07/2007 relativo all'anno di imposta **2001**, emesso dal Comune di Bagno a Ripoli, in relazione al quale è stata fissata l'udienza del 25/05/2012;

- ricorso iscritto al **R.G.R. n. 977/11**, proposto dal Signor Folco Lorenzo Pellegrini avverso l'avviso di accertamento I.C.I. n. 491 del 04/10/2010 relativo all'anno di imposta **2005**, emesso dal Comune di Bagno a Ripoli, in relazione al quale non è stata ancora fissata l'udienza di discussione;

CONSIDERATO che la sentenza n. 78/20/08 pronunciata il 05/05/2008 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze concernente gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni di imposta 2001, 2002, 2003 e 2004 aveva accolto i ricorsi promossi dal contribuente;

RILEVATO che era stato proposto dal Comune di Bagno a Ripoli ricorso in appello alla suddetta sentenza e che la Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 112/25/10 del 07/10/2010 aveva disposto che gli atti fossero rimessi al Primo Giudice, pertanto alla Commissione Tributaria Provinciale, per lesione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa per avvenuta trattazione del ricorso in pubblica udienza alla presenza del solo difensore di controparte;

PRESO ATTO della volontà avanzata dal ricorrente di giungere ad una conciliazione giudiziale delle proprie pendenze tributarie con l'Amministrazione Comunale;

RITENUTO OPPORTUNO valutare tale ipotesi tenuto conto che la normativa relativa ai fabbricati rurali ha subito nell'ultimo periodo numerose modificazioni, con molteplici orientamenti giurisprudenziali ed interpretazioni discordanti;

VISTO che il Sig. Pellegrini Folco Lorenzo ha presentato all'Agenzia del Territorio di Firenze la domanda di variazione della categoria catastale per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, ai sensi del D.L. n. 70/2011, relativamente alle unità immobiliari identificate con Foglio 73 Particella 21 Subalterno 4 e Foglio 73 Particella 21 Subalterno 502 (ex Subalterno 1) oggetto degli avvisi di accertamento ICI da cui discende inequivocabilmente dal 2006 l'esenzione dell'ICI;

VISTO che al fine di addivenire ad una conciliazione giudiziale in occasione dell'udienza prevista per il giorno 25/05/2012 avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, le parti si sono incontrate giungendo alla seguente ipotesi conciliativa dei suddetti contenziosi:

- relativamente ai suddetti ricorsi iscritti al R.G.R. n. 2143/11, R.G.R. n. 2144/11, R.G.R. n. 2145/11, R.G.R. n. 2146/11 e R.G.R.

- n. 977/11 pendenti presso Codesta Onorevole Commissione Tributaria concernenti l'omesso versamento ICI e l'omessa dichiarazione relativamente agli anni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, parte ricorrente provvederà al pagamento del complessivo importo di € 3.500,00= (tremilacinquecento), di cui € 3.000,29 a titolo di maggiore imposta, € 421,61 a titolo di interessi ed € 78,10 a titolo di sanzioni per omesso versamento e omessa denuncia;
- parte ricorrente si impegna in virtù della presente conciliazione, a corrispondere al Comune di Bagno a Ripoli il suddetto importo di € 3.500,00= con le seguenti modalità: per quanto attiene l'importo di € 1.000,00= entro la data del 30/06/2012 e per quanto concerne la residua somma di € 2.500,00= in rate mensili di € 500,00= ciascuna, da pagarsi la prima il 30/07/2012 e le rimanenti alla fine di ciascuno dei successivi mesi sino al 30/11/2012;
  - parte ricorrente e parte resistente rinunciano alle spese processuali dei giudizi pendenti di cui in premessa, che con il presente atto si intendono interamente compensate;

DATO ATTO che con la presente proposta conciliativa il Comune di Bagno a Ripoli, a fronte di un importo complessivo di € 12.686,42 per avvisi di accertamento ICI emessi per le annualità dal 2001 al 2005, percepirà l'importo di € 3.500,00;

CONSIDERATO inoltre che con la conciliazione possono essere ottenuti dei vantaggi che possono essere così riassunti:

- ottenere il pagamento degli importi, ridotti per effetto della conciliazione, concernenti gli avvisi di accertamento ICI per gli anni di imposta 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 entro breve termine;
- evitare di sostenere i costi relativi ad un'eventuale prosecuzione del contenzioso - attualmente pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale - nei successivi gradi di giudizio il cui esito è particolarmente incerto in considerazione dei molteplici orientamenti giurisprudenziali ed interpretazioni discordanti che si sono succeduti negli ultimi anni;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area 1 - Gestione delle Risorse, rilasciato per gli aspetti tecnici e contabili ed espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare la proposta di conciliazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare il Dirigente Dott. Dario Navarrini alla sua sottoscrizione ed agli adempimenti conseguenti, con rettifica degli avvisi di accertamento ICI ed esecuzione dei discarichi delle somme già iscritte a ruolo.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

IL PRESIDENTE  
f.to Bartolini

----- Certificato di Pubblicazione -----  
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.  
Lì 30 maggio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.  
Lì 30 maggio 2012

L'Istruttore Amministrativo  
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----  
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, per il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione.  
Lì 11 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori